

Il consiglio comunale, infatti, non è riuscito finora neppure ad approvare il bilancio di previsione per il 1968, nonostante i reiterati interventi dell'autorità di vigilanza.

Dopo numerosi solleciti, rimasti inascoltati, il prefetto, con decreto del 26 febbraio 1969, convocò d'ufficio il consiglio comunale perchè provvedesse a quell'essenziale adempimento, per il quale era da tempo scaduto il termine di legge.

La relativa adunanza, fissata per il giorno 16 marzo 1969, risultò, peraltro, infruttuosa in quanto lo schema di bilancio, predisposto dalla giunta non riportò il voto favorevole dello speciale *quorum* della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune, richiesto dalla legge, trattandosi di bilancio che conseguiva il pareggio mediante l'applicazione di eccedenze sulle sovrimeposte.

Il prefetto, allora, allo scopo di porre il consiglio comunale di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di un preciso obbligo di legge, lo convocò nuovamente d'ufficio con decreto del 20 aprile u. s., fatto notificare a tutti i consiglieri, col quale veniva esplicitamente richiamata l'attenzione dei consiglieri stessi sulla assoluta necessità di pervenire a concrete determinazioni in ordine all'approvazione del bilancio di previsione di un esercizio ormai interamente trascorso, a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dagli articoli 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale e 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Ad onta del chiaro monito il consiglio comunale, nella seduta del 30 aprile u. s., non riusciva ad esprimere al riguardo la necessaria maggioranza.

Tuttavia, poichè il 10 maggio successivo la giunta municipale deliberava di convocare nuovamente il consiglio comunale per il 20 seguente, con all'ordine del giorno la dichiarazione di decadenza di un consigliere, la di lui surrogazione e, ancora una volta, l'esame del bilancio, il prefetto, nella presunzione che la rinnovata composizione dell'organo consiliare potesse consentire l'approvazione del bilancio stesso, col seguente superamento della crisi, riteneva di soprassedere, in attesa dell'esito della seduta, a dar corso ai minacciati provvedimenti di rigore.

Prima, però, che avesse luogo la predetta seduta la giunta municipale, con deliberazione del 18 maggio 1969, revocava la convocazione, ritenendola, in base ad una più approfondita valutazione obiettiva della situazione, del tutto inutile ai fini dell'approvazione del bilancio.

Considerata la persistente carenza del consiglio comunale di Atripalda in ordine a quell'essenziale adempimento prescritto dalla legge, il prefetto ha proposto, ai sensi del citato art. 323 del testo unico 1915, lo scioglimento del consiglio stesso, del quale ha disposto intanto la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi del menzionato art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Atteso che il predetto consiglio comunale si è dimostrato assolutamente incapace di superare la grave crisi interna, omettendo di provvedere, nonostante i richiami e la formale diffida del prefetto, all'approvazione del bilancio di previsione dell'anno 1968 ad esercizio ormai completamente trascorso e quando già sono scaduti i termini per l'approvazione del bilancio dell'anno successivo, si ritiene che nella specie ricorrano pienamente gli estremi per far luogo alla proposta misura di rigore.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 4 luglio 1969.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Atripalda ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune stesso, nella persona del vice prefetto dott. Giuseppe Basile.

Roma, addì 28 luglio 1969

Il Ministro: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, a causa degli insanabili contrasti interni, il consiglio comunale di Atripalda (Avellino) versa da tempo in condizioni di assoluta paralisi funzionale che gli hanno impedito di ottemperare, malgrado la formale diffida del prefetto, all'essenziale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1968;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 4 luglio 1969;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Atripalda è sciolto.

Art. 2.

Il vice prefetto dott. Giuseppe Basile è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1969

SARAGAT

RESTIVO

(7570)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1969.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera e collinare nel comune di Silvi.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
E CON

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Teramo per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 6 giugno 1967, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona litoranea e collinare sita nel territorio del comune di Silvi;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Silvi;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che le attuali norme edilizie e urbanistiche vigenti per il territorio comunale di Silvi non sono sufficienti a garantire la tutela delle bellezze naturali e panoramiche e la protezione del paesaggio;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o deten-

tore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce, per la sua conformazione, un complesso di punti di vista pubblici e di quadri naturali visibili dai predetti punti di vista, interdipendenti tra loro: per il concorrere di punti di bevedere dal mare e dalle strade in pianura verso i colli e le alture all'interno, dalla strada statale e dalla ferrovia verso il mare e verso le alture, da queste ultime e dai loro molti versanti verso la pianura, il mare e la veduta dell'andamento della costa e della spiaggia;

Decreta:

La zona costiera e collinare, sita nel territorio del comune di Silvi (Teramo) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

I Zona (costiera)

Dal mare Adriatico in corrispondenza dell'intersezione coll'asse della foce del fosso Concio, lungo tale asse sino ad incontrare il ciglio a valle (verso il mare) della strada lungomare; indi, segue tutto il ciglio a valle della strada lungomare fino alla curva esistente in corrispondenza del Villaggio del Fanciullo, a quota (+ 2); indi, dalla curva suddetta, lungo l'asse della strada perpendicolare al mare, sino al piede del rilevato della ferrovia Ancona-Pescara, escludendo la zona di rispetto delle ferrovie dello Stato; indi, lungo il piede del rilevato come sopra, sino ad intersecare la linea di confine tra la provincia di Teramo e la provincia di Pescara, sul torrente Piomba; di qui, lungo il detto confine, segue l'andamento del torrente Piomba, fino al mare Adriatico.

II Zona (collinare)

Dalla progressiva chilometrica 433 + 00 sulla strada statale 16 Adriatica, in corrispondenza dell'intersezione con l'asse della strada Silvi-Atri, lungo l'asse di detta strada fino all'intersezione con l'asse della strada vicinale di Valle Scura; da tale intersezione lungo l'asse di detta stradina attraverso la quota (+ 124), fino allo sbocco della medesima stradina sul ciglio a valle della strada Silvi-Atri; indi, il vincolo segue tale ciglio fino all'intersezione con il ciglio a valle della nuova strada panoramica Silvi-San Silvestro; indi, lungo tale ciglio a valle della medesima strada, fino all'intersezione col ciglio a valle della strada che proviene dalle Pianacce; indi lungo il ciglio a valle della strada S. Silvestro-Coccioni, fino ad intersecare l'asse della strada per S. Stefano; da tale intersezione a quota (+ 71), scende lungo l'asse di detta strada fino ad intersecare il ciglio a monte della strada statale 16 Adriatica, alla quota (+3); da tale intersezione, lungo il ciglio a monte della strada statale 16, fino a ricongiungersi all'asse della imboccatura della strada Silvi-Atri, alla progressiva chilometrica 433 + 00, sopra citata.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357,

nella Gazzetta Ufficiale insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Teramo.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie dell'Aquila curerà che il comune di Silvi provveda all'affissione della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della Gazzetta Ufficiale con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della Gazzetta Ufficiale stessa.

Roma, addì 17 luglio 1969

p. Il Ministro per la pubblica istruzione

PELLICANI

Il Ministro per la marina mercantile

LUPIS

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo

NATALI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Teramo

Seduta del 6 giugno 1967 - Verbale n. 5

Oggi 6 giugno 1967, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Teramo, si è riunita la commissione provinciale di Teramo per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Proposta di vincolo sulla zona costiera del comune di SILVI.

(Omissis).

Il vincolo si estende in una zona così delimitata:

Comune di SILVI.

I Zona (collinare)

Dalla progressiva chilometrica 433+00 sulla SS. 16 Adriatica, in corrispondenza dell'intersezione con l'asse della strada Silvi-Atri, lungo l'asse di detta strada fino all'intersezione con l'asse della strada vicinale di Vallescura; da tale intersezione lungo l'asse di detta stradina attraverso la quota (+124), fino allo sbocco della medesima stradina sul ciglio a valle della strada Silvi-Atri; indi, il vincolo segue tale ciglio fino all'intersezione con il ciglio a valle della nuova strada panoramica Silvi-S. Silvestro; indi, lungo tale ciglio a valle della medesima strada, fino all'intersezione col ciglio a valle della strada che proviene dalle Pianacce; indi lungo il ciglio a valle della strada S. Silvestro-Coccioni, fino ad intersecare l'asse della strada per S. Stefano; da tale intersezione a quota (+71), scende lungo l'asse di detta strada fino ad intersecare il ciglio a monte della SS. 16 Adriatica, alla quota (+3); da tale intersezione, lungo il ciglio a monte della SS. 16, fino a ricongiungersi all'asse della imboccatura della strada Silvi-Atri, alla progressiva chilometrica 433+00, sopra citata.

I Zona (costiera)

Dal mare Adriatico in corrispondenza dell'intersezione con l'asse della foce del fosso Concio, lungo tale asse sino ad incontrare il ciglio a valle (verso il mare) della strada lungomare; indi segue tutto il ciglio a valle della strada lungomare fino alla curva esistente in corrispondenza del Villaggio del Fanciullo, a quota (+2); indi, dalla curva suddetta, lungo l'asse della strada perpendicolare al mare, sino al piede del rilevato della ferrovia Ancona-Pescara, escludendo la zona di rispetto delle FF.SS.; indi, lungo il piede del rilevato come sopra, sino ad intersecare la linea di confine fra la provincia di Teramo e la provincia di Pescara, sul torrente Piomba; di qui, lungo il detto confine, segue l'andamento del torrente Piomba, fino al mare Adriatico.

La proposta di vincolo viene, pertanto, approvata all'unanimità.

(7313)